

monimuro



08339-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -
Angelo Maria Socci
Luca Semeraro
Stefano Corbetta - Relatore -
Ubalda Macri

ACN
Sent. n. *3223*
UP - 18/12/2019
R.G.N. 12068/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
nel procedimento a carico di

(omissis)

avverso la sentenza del 16/10/2018 del Tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. (omissis) del foro di Bologna per (omissis), che
ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

A

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bologna mandava assolti (omissis) ; (omissis) e (omissis) dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 62, comma 2, lett. a) e 61, comma 4, in relazione agli artt. 40 e 49, comma 1, d.lgs., n. 504 del 1995, perché il fatto non sussiste.

Agli imputati era constatato, in concorso tra loro, di aver importato dall'Ungheria un liquido risultante dalla somma di tagli di idrocarburi e olio vegetale, pari a 56.000 litri, senza il pagamento delle accise; pacifica la materialità dei fatti, il Tribunale giungeva all'epilogo assolutorio essendo carente la prova che gli oli lubrificanti fossero "destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione", come richiesto dall'art. 62, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 del 1995 per l'integrazione del reato.

2. Avverso l'indicata sentenza, il pubblico ministero propone ricorso per cassazione affidato a un unico con cui denuncia i vizi di violazione della legge penale e di illogicità nella motivazione.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove ha escluso la rilevanza penale della condotta finalisticamente diretta a perseguire uno degli scopi indicati dall'art. 62, comma 1, lett. a) l. n. 504 del 1995. Ad avviso del ricorrente, sulla base della lettura congiunta degli artt. 61 e 62 d.lgs. n. 504 del 1995, emerge che gli oli lubrificanti scontano sempre l'imposta di consumo, a meno che non siano destinati alla combustione o alla carburazione (nel qual caso sono sottoposti all'accisa) o sono impiegati per uno degli usi esenti tassativamente previsti. Nel caso in esame, si è perciò realizzata l'immissione in consumo, nel territorio nazionale, dell'olio lubrificante di provenienza comunitaria, con la conseguenza che gli imputati, in quanto destinatari del prodotto, erano obbligati al pagamento dell'imposta di consumo, tanto più che, nella vicenda in questione, i documenti di trasporti indicavano luoghi di destinazione e qualità del prodotto in contrasto con quanto risultante dalle CMR (le lettere di vettura internazionale), con conseguente applicazione dell'art. 49 d.lgs. n. 504 del 1995.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il ricorso *per saltum* è ammissibile solo per violazione di legge; nel caso in esame, sebbene il ricorrente formalmente denunci anche il vizio di motivazione, nondimeno le argomentazioni sviluppate sono tutte dirette a censurare l'interpretazione seguita dal Tribunale in ordine agli artt. 61 e 62 d.lgs. n. 540 del 1995, e, per l'effetto, all'art. 40 del medesimo d.lgs.

Il ricorso, pertanto, è ammissibile, essendo stato proposto per motivi consentiti.

3. Ciò posto, secondo quanto accertato dal Tribunale – ciò che non è oggetto di contestazione – gli imputati hanno importato dall'Ungheria, con due distinti bilici, 56 mila litri di tagli di idrocarburi, da qualificarsi come olio lubrificante contraddistinto dal codice di nomenclatura 2710 1999; il prodotto è stato consegnato in Sala Bolognese presso un deposito non autorizzato, in quanto privo delle obbligatorie licenze rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dai Vigili del Fuoco; peraltro, dalla lettera di vettura internazionale emerge che il prodotto era olio Chenoali, ossia olio combustibile, diretto alla (omissis) con sede in (omissis) e il luogo di consegna era indicato in (omissis) .

Come anticipato, il Tribunale ha escluso la rilevanza penale del fatto, sul presupposto dell'assenza della prova che gli oli lubrificanti fossero "destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione", come espressamente previsto dall'art. 62, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 del 1995.

4. Così ricostruiti i fatti, il Tribunale ha operato un'erronea interpretazione delle norme che disciplinano l'imposizione degli oli lubrificanti.

5. L'art. 62 d.lgs. n. 504 del 1995, ai fini che qui rilevano, regola l'imposizione sugli oli lubrificanti, stabilendo quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo: a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione".

I commi 2 e 4 prevedono ipotesi tassative in cui l'imposta non è dovuta in relazione a peculiari impieghi o tipologie di olio; in particolare, a norma del comma 2, "gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1"; parimenti, "agli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento

previsto per i carburanti"; infine, ai sensi del comma 4, gli "oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione".

Tra i "prodotti sottoposti ad accisa", l'art. 21 d.lgs. n. 504 del 1995 considera, al comma 4, "ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti", e, al comma 5, "ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento".

Infine, l'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 così stabilisce: "Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro".

6. Orbene, alla luce delle norme ora richiamate, emerge che, salvo il caso di usi esenti, gli oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione o carburazione sono sottoposti all'imposizione sul consumo, il cui mancato pagamento è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, espressamente richiamato dall'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, purché la quantità sottratta all'imposta sia uguale o superiore a 100 chilogrammi; se, invece, sono destinati alla combustione o alla carburazione gli oli lubrificanti soggiacciono al pagamento dell'accisa e, anche in tal caso, l'omesso versamento dell'imposta è punito ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995.

Tale interpretazione, del resto, è in linea con quanto affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui la sottrazione all'imposta di consumo di oli lubrificanti non destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre del 1995, n. 504, in forza del combinato disposto degli artt. 62, comma 1, lett. a), e 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo che, rispettivamente, includono tali prodotti tra quelli assoggettati ad imposta di consumo e prevedono, per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi, l'applicabilità delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 della stessa normativa (Sez. 3, n. 10818 del 29/01/2019 - dep. 12/03/2019, Pm in c. Donadelli, Rv. 275144).

7. Va perciò posto il seguente principio di diritto: salvo il caso di usi esenti, gli oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione o carburazione sono sottoposti

all'imposizione sul consumo, mentre, se sono destinati alla combustione o alla carburazione, soggiacciono al pagamento dell'accisa e, in entrambi in casi, il mancato pagamento dell'imposta è punito ai sensi dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, sempre che, con riferimento agli usi diversi dalla combustione o carburazione, la quantità sottratta all'imposta non sia inferiore 100 chilogrammi, ciò che integra un mero illecito amministrativo.

7. Ha perciò errato il Tribunale nel ritenere penalmente irrilevante la condotta contestata agli imputati solo perché non vi è la prova che gli oli lubrificanti fossero "destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione"; invero, ove fosse stata raggiunta una prova del genere, gli oli lubrificanti sarebbero sottoposti non all'imposta di consumo ma all'accisa.

Consequentemente, in mancanza della prova che gli oli lubrificanti non sono "destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione", il fatto non è penalmente irrilevante, come ritenuto dal Tribunale, in quanto il mancato pagamento dell'imposta di consumo ai sensi dell'art. 62 comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 del 1995 è punito ai sensi dell'art. 40, in virtù del richiamato operato dall'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, salvo che - ma non è questo il caso - si versi in ipotesi di uso esente, e sempre che, come nella specie, la quantità sottratta all'imposta sia uguale o superiore a 100 chilogrammi.

8. Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, che si atterrà ai principi sopra enunciati.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

Così deciso il 18/12/2019.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Vito Di Nicola

